



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CALABRESE EMILIANO (id FSI 144878)

Con segnalazione del 15 febbraio 2020 veniva riferito dall'Arbitro principale del “1 Week End Banca D'Alba” JEAN DOMINIQUE COQUERAUT (A.I.) quanto segue:

“Il turno del mattino è iniziato regolarmente alle 9:30. Dopo quattro mosse il giocatore Calabrese si è messo ad urlare contro il suo avversario Chinelli Andrea di anni 13 dicendo: “NON MI PRENDERE PER IL CULO, NON HAI DETTO ACCONCIO” Al che il bambino si è messo a piangere. Sono prontamente intervenuto chiedendo ad Andrea cosa era accaduto. Ha riferito che aveva detto “acconcio toccando la Donna”. Quale sia stata esattamente la dinamica non era certa. Perciò ho detto che era probabile che Andrea avesse detto sottovoce la parola “acconcio” e che il giocatore non avesse sentito. Ho intimato Andrea, a NON acconciare più i pezzi dandogli il beneficio del dubbio, ma Calabrese si è messo di nuovo ad urlare a voce alta disturbando il normale svolgimento del gioco, continuando ad imprecare dicendo “NON MI FACCIU PRENDERE IN GIRO DA UN BAMBINO” L'ho intimato di calmarsi e a continuare il gioco. Andrea visibilmente turbato e tremante per l'accaduto, invece di parare lo scacco con il suo Alfiere, ha messo la Donna, il Calabrese l'ha catturata e Andrea ha abbandonato la partita. Dopo 2/3 minuti, ho sentito delle voci fuori dalla sala di gioco. Appena giunto c'era il Calabrese che minacciava il padre del bambino dicendogli “VIENI FUORI SE HAI IL CORAGGIO, PEZZO DI MERDA CHE TI PRENDO A SCHIAFFI”. Mi sono interposto tra i due dicendo al Calabrese di calmarsi. Ho chiesto a Calabrese spiegazioni di quanto stava accadendo, mi ha detto che il padre di Andrea Chinelli lo ha apostrofato dicendogli di “VERGOGNARSI A COMPORTARSI IN QUELLA MANIERA CONTRO UN BAMBINO?”. Calabrese ha risposto “ IO DICO E FACCIU QUELLO VOGLIO” continuando ad urlare. A questo punto sono intervenuti anche altri giocatori facendolo calmare: il calabrese è andato via.”.

Veniva inoltre allegato il formulario della partita (1.e4 c5 2.Cf3 d6 3. Ab5+ Dd7 4. Axd7+ 1-0).

Con la seguente nota, in data 22 febbraio 2020, l'incolpato precisava che:

“In riferimento ai fatti a me contestati durante il secondo turno del torneo Weekend Banca d'Alba presso il Libero Torneificio del Borgo mi assumo la completa responsabilità del comportamento da me tenuto, assolutamente non adeguato e irrispettoso nei confronti dell'arbitro e degli altri partecipanti al torneo, e del quale mi scuso.

Tengo solo a precisare che il mio iracundo comportamento è stato provocato dal mio giovane avversario che, toccando palesemente un pezzo prima di effettuare la propria mossa, dichiarava in seguito di aver “acconciato”. Alle mie rimostranze parzialmente accettate muoveva il pezzo toccato e successivamente abbandonava la partita.

A riprova che il fatto si è repentinamente sedato entrambi abbiamo continuato il torneo senza ulteriori dissensi”.



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'articolo 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

L'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana stabilisce che:

“2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping”.

L'articolo 11 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che:

“11.1 I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale...”.

Nel caso di specie, la condotta del giocatore non è in alcun modo giustificabile. Per la risoluzione di qualunque controversia sarebbe bastato richiedere l'intervento dell'arbitro senza urlare. Le minacce poi, sono chiaramente censurabili.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per giorni trenta** nei confronti del tesserato CALABRESE EMILIANO.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 3/3/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale